COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO - OBČINA DOBERDOB



PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA C.A.P. 34070 TEL. 0481 78108 P.I. 00123280315 -- C.F. 81000450312 VIA ROMA-RIMSKA UL. 30

P.E.C: COMUNE.DOBERDODELLAGO@CERTGOV.FVG.IT

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' DI LAVORO AGILE

fra
Il Segretario comunale / Titolare di P.O. del Comune di Doberdò del Lago-Doberdob [datore di lavoro]
e
nato/a a il e residente a
PREMESSO CHE
Il dipendente
Il datore di lavoro ha ritenuto che sia conforme ai propri interessi, anche di produttività, rispondere positivamente alla richiesta del Dipendente [indicare se l'accoglimento è pieno o parziale]; Il datore di lavoro ha inoltre verificato la sussistenza delle "condizionalità" previste dalla vigente normativa e dalla pianificazione interna per l'accesso al lavoro agile e, in particolare, ha valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi resi dal Comune a favore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente è assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente è assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente è assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente è assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente en assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente en assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente en assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente en assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente en assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il dipendente en assegnatore dell'utenza nonché l'efficace ed efficiente svolgimento dell
le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Definizioni e generalità) 1. Ai fini del presente accordo ed in coerenza con la vigente normativa in materia, per "lavoro agile" si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'Ente e in parte all'esterno di questi senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale fissate dalla legge e dalla contrattazione collettiva e secondo le modalità definite dal presente accordo. 2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il Dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza. 3. L'Ente garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance, iniziative formative. Il diritto alla formazione dei dipendenti in lavoro agile è soddisfatto secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti dalla pianificazione comunale in materia, rivolta a tutti i dipendenti.
Articolo 2 (Durata dell'accordo)

Articolo 3

(Luoghi e modalità di svolgimento della prestazione)

- 1. Nella libera scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il Lavoratore è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 4 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.
- 2. La prestazione lavorativa sarà erogata di norma dal dipendente nelle seguenti giornate, nel rispetto della condizione della prevalenza nel periodo considerato dell'esecuzione in presenza:
- 3. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il datore di lavoro può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno.
- 4. Per esigenze personali, il dipendente può richiedere al dirigente una variazione del calendario programmato.
- 5. Il datore di lavoro si riserva di richiamare temporaneamente in sede il dipendente al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti ed impreviste. La comunicazione deve essere fatta pervenire al dipendente con congruo preavviso, almeno entro il giorno precedente a quello fissato per il rientro. Il rientro non comporta di per sè il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

Articolo 4

(Sicurezza sul lavoro)

- 1. Il Lavoratore dà atto di aver ricevuto la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro agile, allegata al presente contratto. Il Lavoratore dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.
- 2. Il Lavoratore si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell'attività lavorativa, anche con riferimento a quella svolta all'esterno della sede dell'Agenzia.
- 3. Il Lavoratore si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa nell'esecuzione della prestazione lavorativa che nella individuazione dei luoghi presso i quali renderla.

Articolo 5

(Modalità e ipotesi di recesso)

- 1. Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso di [minimo trenta giorni] e in presenza di giustificati motivi.
- 2. Costituiscono giustificato motivo, ai sensi del comma 1, l'assegnazione a diversa unità organizzativa, la variazione delle mansioni, la progressione di carriera, sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive, esigenze personali del lavoratore, l'accertamento di un rilevante calo della produttività, problemi di sicurezza informatica.
- 3. Costituiscono altresì ipotesi di recesso datoriale, fatte salve le conseguenze disciplinari in capo al dipendente, la grave o reiterata violazione degli obblighi di cui all'art. 6, co. 3, del presente accordo, la ripetuta e non giustificata irreperibilità durante le fasce di contattabilità e la comprovata effettuazione di prestazioni lavorative per conto di terzi non autorizzate dall'Ente.

Articolo 6

(Potere direttivo, di controllo e disciplinare. Definizione degli obiettivi)

- 1. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
- 2. Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure previste dalla regolamentazione comunale.
- 3. Durante l'attività svolta in modalità agile il dipendente si impegna al conseguimento degli obiettivi di volta in volta assegnati dal suo datore e sempre modificabili, previo congruo preavviso, per effetto di sopravvenute circostanze. Gli obiettivi sono individuati in apposita scheda allegata al presente accordo e sottoscritta dal lavoratore; eventuali modifiche saranno disposte dal datore tramite comunicazione scritta via posta elettronica. E' compito del dipendente avvisare senza indugio il datore di eventuali impedimenti, totali o parziali, allo svolgimento della prestazione assegnatagli. Egli è altresì impegnato alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo modalità e criteri definiti dal datore.
- 4. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, dalla regolamentazione e dalle disposizioni interne di servizio, dà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

Articolo 7

(Fasce orarie e diritto alla disconnessione)

- 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il lavoratore rende la propria prestazione lavorativa senza vincolo di tempo.
- 2. Il Lavoratore assume l'impegno ad essere operativo e contattabile, sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, nella fascia oraria compresa tra le ore e le ore
- 3. Restano confermati i tempi di riposo in essere per le prestazioni rese in presenza, in adempimento e nel rispetto delle discipline contrattuali e legali applicabili.
- 4. Il Lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 3 negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 2 non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione ai sistemi informativi ed alle procedure di lavoro dell'Agenzia.

Articolo 8

(Strumenti di lavoro)

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il lavoratore si impegna ad utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione dall'Ente con diligenza e nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni interne di servizio.
- 2. È consentito al dipendente l'utilizzo di strumentazioni proprie in casi emergenziali previa comunicazione al Responsabile ovvero nelle ipotesi in cui l'Ente temporaneamente non disponga di strumenti da assegnargli.
- 3. L'Ente garantisce la conformità della strumentazione fornita alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

Articolo 9

(Riservatezza, privacy e security)

1. Il Lavoratore è tenuto a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento
persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni. A tal fine ed in
considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede dell'ente, assume l'impegno ac
adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle
informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso e ad evitare che terzi possano
accedere, produrre o copiare tali dati ed informazioni.

Articolo 10

(Rinvio)

- 1. Il presente contratto costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro.
- 2. Per tutto quanto non previsto trovano applicazione i contratti collettivi, i regolamenti e le disposizioni di servizio interni, le norme di legge in materia di lavoro agile.

Il dipendente	Il datore di lavoro